



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## Multirischi Casa e Famiglia

Sezione Responsabilità Civile

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”  
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.



**Vittoria**  
Assicurazioni

<b>Glossario: guida alla comprensione del testo</b>	pag. 2
<b>Oggetto del Contratto</b>	pag. 4
<b>1 Che cosa è assicurato?</b>	pag. 4
1.1 COPERTURE ASSICURATIVE	
<b>2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?</b>	pag. 6
<b>3 Cosa NON è assicurato?</b>	pag. 7
<b>4 Ci sono limiti di copertura?</b>	pag. 8
4.1 ESCLUSIONI	
4.2 LIMITI DI RISARCIMENTO	
<b>Cosa fare in caso di Sinistro?</b>	pag. 10
1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	
2 LIMITI DI RISARCIMENTO	
3 PAGAMENTO DELL'RISARCIMENTO	
4 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI	
<b>Appendice normativa</b>	pag. 12

## Glossario: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento denominato "Il contratto dalla A alla Z".

### DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **ASSICURATO:** salvo diversa pattuizione contrattuale, il **CONTRAENTE** ed i suoi familiari conviventi (o le altre persone risultanti dallo stato di famiglia).
- **DATI:** qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software) memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM.
- **DATI PERSONALI:** le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..
- **DIMORA ABITUALE:** quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'**ASSICURATO** e dei suoi familiari conviventi, oppure quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.
- **DIMORA SALTUARIA:** abitazione dell'**ASSICURATO** e/o dei suoi familiari conviventi, purché non locata a terzi e situata sul territorio italiano, diversa dalla **DIMORA ABITUALE**.
- **DIPENDENZE:** vani dell'abitazione non strettamente necessari che integrano la funzione di quelli principali e, più in generale, hanno un'autonomia di utilizzo derivante dalla particolare collocazione all'interno dell'unità immobiliare (locali sottotetto o interrati/seminterrati, o costituenti immobili a sé stanti posti nell'area di pertinenza della **DIMORA ABITUALE** o della **DIMORA SALUTARIA**). Si considerano tali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: cantine, ripostigli, solai, garage, legnaie ecc., siano essi comunicanti o meno con l'abitazione.
- **FISSI:** quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **FRANCHIGIA:** l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO**.
- **INFISSI:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
- **MASSIMALE:** ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di **RISCHIO** è previsto un sottolimito di **RISARCIMENTO**, questo non è in aggiunta al **MASSIMALE** ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di **RISCHIO**. Le spese relative alle vertenze/spese legali (spese giudiziali) sono in aggiunta ai **MASSIMALI** nella misura e nei limiti dal Codice Civile<sup>1</sup>, rispetto al **MASSIMALE** o al sottolimito di **RISARCIMENTO** applicabile.

<sup>1</sup> Articolo 1907 del Codice Civile.

- **SCOPERTO:** percentuale di importo del danno liquidabile a termini di **POLIZZA** che rimane ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO**.
- **SISTEMA INFORMATICO:** insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei **DATI** relativi all'attività svolta dall'**ASSICURATO**. Si considerano parte del **SISTEMA INFORMATICO** anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
- **SUPPORTI DATI:** tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i **DATI**.
- **UNITÀ IMMOBILIARE:** l'intera costruzione edile, identificata in **POLIZZA** e destinata ad abitazione, comprese recinzioni e relative **DIPENDENZE** (alberi fotovoltaici, pannelli solari e/o fotovoltaici, centrale termica, solai, box, cantine purché stabilmente fissati al suolo) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza, compresi **FISSI** ed **INFISSI** e opere di fondazione o interrate nonché gli impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria nonché gli attacchi fissi a parete degli impianti elettrici ed idraulici (prese – rubinetti ecc.) e punti terminali dei relativi impianti, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione. Sono, inoltre, considerati facenti parte del **UNITA' IMMOBILIARE** gli spazi ad esso adiacenti e adibiti a:
  - giardino;
  - parco;
  - orto per la coltivazione di ortaggi, fiori e piante da frutto per uso strettamente personale;
  - strade private interne, attrezzature per giochi, piscine, alberi anche ad alto fusto, purché l'area complessiva dell'**UNITA' IMMOBILIARE** non superi i 10.000 metri quadrati. Se l'**UNITÀ IMMOBILIARE** riguarda una abitazione facente parte di un condominio, l'assicurazione copre, oltre alle **DIPENDENZE** come sopra specificate, anche le relative quote delle parti del condominio costituenti proprietà comune.
- **VITA PRIVATA:** tutte le attività, escluse quella lavorativa principale, secondaria ed occasionale.

# Oggetto del Contratto

## 1 Che cosa è assicurato?

In questo articolo sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione Responsabilità Civile; queste garanzie sono valide solo se riportate in **POLIZZA**.

### 1.1 COPERTURE ASSICURATIVE

La **SOCIETÀ** si obbliga a tenere indenne l'**ASSICURATO** ed i suoi familiari conviventi (o altre persone risultanti dallo stato di famiglia), nei limiti dei **MASSIMALI** convenuti in **POLIZZA**, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di **RISARCIMENTO** (capitali, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della **VITA PRIVATA**.

L'assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile degli **ASSICURATI** per i danni causati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:

- figli minori anche se affidati all'**altro genitore**, oppure temporaneamente ad altre **persone**. In questo caso è assicurata la responsabilità delle suddette persone, anche se non conviventi con il **CONTRAENTE/ASSICURATO**;
- minori e persone "alla pari" temporaneamente ospiti degli **ASSICURATI**;
- "baby sitter" e addetti ai servizi domestici, anche se prestatori d'opera occasionali;
- persone incapaci di intendere e volere<sup>2</sup> poste sotto la sorveglianza degli **ASSICURATI**.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni e sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare agli **ASSICURATI** per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.

Sono compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti fatti:

#### a) Responsabilità Civile della vita "domestica"

La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante da:

- proprietà dell'**UNITÀ IMMOBILIARE** indicata in **POLIZZA**, purché situata sul territorio italiano;
- conduzione dei locali costituenti la **DIMORA ABITUALE** e/o **SALTUARIA** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**, compresa l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria nonché, in qualità di committente, di lavori di manutenzione straordinaria affidati a terzi, anche nei casi di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, purché il **CONTRAENTE** abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;
- danni causati da spargimento d'acqua conseguenti alla conduzione dei locali di cui ai due punti precedenti;
- proprietà ed uso di apparecchi domestici, bombole di gas, compresi apparecchi audio ed audiovisivi;
- intossicazione ed avvelenamenti da cibi o bevande causati agli ospiti.

<sup>2</sup> Articolo 2047 del Codice Civile.

### b) Responsabilità Civile per infortuni “domestici”

La **SOCIETÀ** si obbliga al **RISARCIMENTO**:

- delle somme che gli **ASSICURATI** siano tenuti a pagare all'INAIL per l'azione di rivalsa spettante al predetto Istituto<sup>3</sup>;
- delle somme spettanti al prestatore di lavoro infortunato (o agli aventi causa di questo in caso di suo decesso), purché l'infortunio abbia determinato la morte o una invalidità permanente superiore a 5 punti percentuali, calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni”<sup>4</sup>;
- delle somme che gli **ASSICURATI** siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per i danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, “personale a ore”, “baby sitter” e persone “alla pari”, non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni<sup>5</sup>.

### c) Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport

La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante da:

- utenza della strada in qualità di pedone;
- proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili; l'assicurazione si estende anche ai giocattoli a motore, nonché alle biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario e a carrozzette elettriche per disabili;
- partecipazione degli **ASSICURATI**, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata dalle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative, compresa anche la responsabilità derivante da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza;
- proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, **senza motore né entro né fuoribordo**, nonché di tavole con o senza vela;
- esercizio di attività ricreative non retribuite;
- pratica di sport a livello dilettantistico;
- proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo;
- proprietà, uso o possesso di animali legalmente posseduti. La garanzia si estende inoltre alla responsabilità delle persone che, pur non risultando assicurate, hanno in consegna i suddetti animali, **a condizione che non svolgano tale attività a titolo professionale**;
- pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito. Per agli autocaravan è compreso il rimessaggio e l'utilizzo durante la sosta in aree non adibite o riservate a campeggio, fermo l'eventuale diritto di rivalsa sui titolari dei campeggi, rimessaggi o altre aree;
- danni alle cose di proprietà dell'albergatore durante la permanenza in hotel, alberghi, pensioni, B&B, ostelli e simili.

Limitatamente agli ultimi due punti, **a parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo 4.1 “Esclusioni” lettera c)**, l'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile degli **ASSICURATI** per i danni a cose di terzi conseguenti al propagarsi di un incendio o di uno scoppio originato dalle cose di proprietà dei medesimi **ASSICURATI** (o di persone del cui fatto essi debbano rispondere) o da essi detenute, **purché si tratti di cose attinenti alla loro VITA PRIVATA**.

### d) Responsabilità Civile per la guida di figli minori

**A parziale deroga di quanto previsto dal successivo articolo 4.1 “Esclusioni” lettera d)**, la garanzia opera per la responsabilità civile per danni a terzi (trasportati e non), in relazione a veicoli in genere, quando alla guida si trovi, all'insaputa dei genitori o delle persone che ne hanno l'affidamento, il figlio minore dell'**ASSICURATO**:

- non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure

<sup>3</sup> Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000.

<sup>4</sup> Approvata con Decreto Ministeriale 12.07.2000.

<sup>5</sup> Ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n. 1124.

- se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

La copertura assicurativa è prestata con esclusioni e limiti di **RISARCIMENTO** indicati nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo.

## 2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Il **CONTRAENTE**, attivando una delle seguenti opzioni, avrà diritto ad uno sconto rispetto al **PREMIO** della garanzia base.

- **Responsabilità Civile - Esclusione della garanzia proprietà del fabbricato**

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente articolo 1.1 “*Coperture assicurative*”, la garanzia non opera per la proprietà dell'**UNITÀ IMMOBILIARE** indicata in **POLIZZA**.

- **Responsabilità Civile - Limitazione della garanzia alla proprietà del fabbricato**

L'articolo 1.1 “*Coperture assicurative*” si intende abrogato e sostituito da quanto segue:

“La **SOCIETÀ** si obbliga a tenere indenne l'**ASSICURATO** nei limiti dei **MASSIMALI** convenuti in **POLIZZA**, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di **RISARCIMENTO** (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi in qualità di proprietario delle **UNITÀ IMMOBILIARI** assicurate indicate in **POLIZZA**, purché situate sul territorio italiano.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni causati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti all'**UNITÀ IMMOBILIARE**.

Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'assicurazione comprende:

- la responsabilità per i danni dei quali l'**ASSICURATO** deve rispondere in proprio;
- la quota a suo carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da eventuali obbligazioni solidali nei confronti di altri condomini.

La garanzia opera anche per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria. In caso di lavori di manutenzione straordinaria<sup>6</sup>, la garanzia opera solo per il **RISCHIO** della committenza.

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Il **CONTRAENTE** può inoltre attivare le seguenti garanzie opzionali, operative se espressamente richiamate in **POLIZZA** ed a condizione che sia stato corrisposto il relativo **PREMIO**, valide entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e con le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **RISARCIMENTO** previsti nel successivo articolo 4 “*Ci sono limiti di copertura?*” del presente capitolo.

- **Attività venatoria**

La **SOCIETÀ**, a parziale deroga di quanto previsto dal successivo articolo 4.1 “*Esclusioni*” lettera e), tiene indenni gli **ASSICURATI** indicati in **POLIZZA** del **RISARCIMENTO** dei danni involontariamente causati a terzi nell'esercizio dell'attività venatoria in tutti i Paesi europei e del

<sup>6</sup> Anche se rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96.

bacino del Mare Mediterraneo. La garanzia vale per l'attività venatoria svolta nei modi, nei luoghi e periodi consentiti dalle Autorità preposte.

Poiché la presente garanzia, nei limiti contrattualmente previsti, assolve all'obbligo previsto dalla legge 11/02/1992, n. 157 e successive modifiche, l'indicazione dei soggetti effettivamente **ASSICURATI** in **POLIZZA** avverrà sia nel numero complessivo che nominalmente attraverso il rilascio del Certificato assicurativo di Attività Venatoria che la **SOCIETÀ** consegnerà ad ogni singolo **ASSICURATO**. Tale Certificato consiste in una dichiarazione attestante la stipula della copertura assicurativa obbligatoria, con l'indicazione del nominativo della persona assicurata, i dati identificativi della **POLIZZA** e la scadenza della stessa.

La garanzia comprende inoltre:

- i danni derivanti dall'uso di armi, cani da caccia, esclusivamente durante l'esercizio della stessa, nei tempi e nei luoghi consentiti;
- il confezionamento di munizioni.

Se esistono altre assicurazioni per gli stessi **RISCHI** coperti dalla presente garanzia, l'assicurazione varrà solo per l'eccedenza rispetto ai **MASSIMALI** previsti dalle altre assicurazioni e sino alla concorrenza di quelli indicati in **POLIZZA**.

- **Proprietà di altri fabbricati**

La **SOCIETÀ**, a parziale deroga di quanto previsto dal successivo articolo 4.1 "Esclusioni" lettera k), tiene indenni gli **ASSICURATI** delle somme che gli stessi siano tenuti a pagare per la responsabilità civile loro derivante in qualità di proprietari delle **UNITÀ IMMOBILIARI** assicurate indicate in **POLIZZA**, purché ubicate nel territorio italiano.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni causati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti alle **UNITÀ IMMOBILIARI** indicate in **POLIZZA**.

Se le **UNITÀ IMMOBILIARI** fanno parte di un condominio, l'assicurazione comprende:

- la responsabilità per i danni dei quali gli **ASSICURATI** devono rispondere in proprio;
- la quota a loro carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obbligazioni solidali con altri condomini.

La garanzia opera anche per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria. In caso di lavori di manutenzione straordinaria<sup>7</sup>, la garanzia opera solo per il **RISCHIO** della committenza.

### 3 Cosa NON è assicurato?

*In questo articolo sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i rischi esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;
- b) il coniuge, i genitori, i figli degli **ASSICURATI**, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;
- c) le persone che, essendo anche dipendenti occasionali degli **ASSICURATI**, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatta eccezione per quanto stabilito al precedente articolo 1.1 "Coperture assicurative" per la garanzia "Responsabilità civile per infortuni "domestici"".

<sup>7</sup> Anche se rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96.

## 4 Ci sono limiti di copertura?

[In questo articolo sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, *FRANCHIGIE*, *SCOPERTI*, *limiti e sottolimiti previsti dal contratto*]

### 4.1 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- a) esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo (salvo per quest'ultimo caso quanto indicato nella definizione di **UNITÀ IMMOBILIARE** presente nel Glossario) o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
- b) inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale;
- c) furto e danni a cose altrui derivanti da incendio, scoppio ed esplosione delle cose degli **ASSICURATI** o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo;
- d) proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, salvo quanto precisato al precedente articolo 1.1 "*Coperture assicurative*" per la garanzia "*Responsabilità civile del tempo libero, svago e sport*";
- e) pratica dell'aeromodellismo, utilizzo di droni, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
- f) proprietà, uso e possesso di animali posseduti illegalmente;
- g) atti dolosi degli **ASSICURATI**;
- h) contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
- i) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- j) responsabilità connessa a malattie professionali sofferte dagli addetti ai servizi domestici indicati al precedente articolo 1.1 "*Coperture assicurative*" per la garanzia "*Responsabilità civile per infortuni "domestici"*";
- k) la proprietà di immobili, diversi da quelli indicati in **POLIZZA** alla voce "Ubicazione del Rischio";
- l) trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

L'assicurazione non vale per i danni:

- m) a cose ed animali che gli **ASSICURATI** abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte da:

- n) amianto o qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- o) campi elettromagnetici;
- p) furto, perdita, divulgazione non autorizzata di **DATI PERSONALI** non pubblici;
- q) alterazione, cancellazione o danneggiamento di **DATI** presenti nel **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO** compresi i **SUPPORTI DATI**, causati da qualsiasi attacco contro il **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**.

Per la garanzia "*Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport*" sono esclusi tutti i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

La garanzia “Responsabilità Civile per la guida di figli minori” opera esclusivamente per le eventuali azioni di rivalsa da parte della società assicuratrice del veicolo guidato dal figlio minore dell’ASSICURATO, e vale solo per il territorio italiano.

## 4.2 LIMITI DI RISARCIMENTO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, alcune garanzie prevedono l’applicazione dei LIMITI DI RISARCIMENTO di seguito indicati.

### Cosa si intende per “LIMITE DI RISARCIMENTO”?

Per LIMITE DI RISARCIMENTO si intende l’importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l’obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il LIMITE DI RISARCIMENTO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di LIMITE DI RISARCIMENTO per una determinata garanzia

- 1) LIMITE DI RISARCIMENTO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell’anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- 2) LIMITE DI RISARCIMENTO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell’anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 sinistro da € 200,00);
- 3) LIMITE DI RISARCIMENTO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell’anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

Riferimento (art.)	Garanzia o bene colpito da SINISTRO	LIMITI DI RISARCIMENTO
“Coperture assicurative” art. 1.1	Responsabilità civile per la guida di figli minori	50% del MASSIMALE indicato in POLIZZA

# Cosa fare in caso di Sinistro?

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.

## 1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **SINISTRO** l'**ASSICURATO** deve darne avviso all'Agenzia cui è assegnata la **POLIZZA**, oppure alla **SOCIETÀ**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data dell'evento.

L'**ASSICURATO** deve:

- riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- allegare alla denuncia la copia della richiesta di **RISARCIMENTO** effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli sia stato notificato.

## 2 LIMITI DI RISARCIMENTO

La garanzia viene prestata nel limite dei **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** per ogni **SINISTRO**, limite che rimane valido anche nel caso siano coinvolti più **ASSICURATI**.

Tuttavia, il **MASSIMALE** verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del **CONTRAENTE/ASSICURATO** ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della Responsabilità Civile degli altri **ASSICURATI**.

Nel caso di conflitto di interessi tra il **CONTRAENTE/ASSICURATO** e gli altri **ASSICURATI** la garanzia opera solo a favore del primo.

## 3 PAGAMENTO DELL'RISARCIMENTO

Verificata l'operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la **SOCIETÀ** provvede alla liquidazione dell'**RISARCIMENTO** entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

La **SOCIETÀ** paga il **RISARCIMENTO** concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Se in relazione al **SINISTRO** è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la **SOCIETÀ** si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.

Nel caso in cui il **RISCHIO** relativo alla presente **POLIZZA** sia ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla **POLIZZA**, esclusa ogni responsabilità solidale.

## 4 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La **SOCIETÀ** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**ASSICURATO**, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, se necessario, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**ASSICURATO** stesso.

Sono a carico della **SOCIETÀ** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**ASSICURATO**, entro il limite di un importo pari al 25% del **MASSIMALE** stabilito in **POLIZZA** per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta ai danneggiati supera detto **MASSIMALE**, le spese vengono ripartite fra la **SOCIETÀ** e l'**ASSICURATO** in proporzione al rispettivo interesse.

La **SOCIETÀ** non indennizza le spese sostenute dall'**ASSICURATO** per legali e tecnici non designati da essa e non risponde altresì di multe od ammende né di spese di giustizia penale.

## Appendice normativa

*In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli richiamati nelle condizioni di assicurazione.*

### **Art. 1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

### **Art. 2047 - del Codice Civile - Danno cagionato dall'incapace**

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere [2046; 185 ss. c.p.], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a una equa indennità



Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 01/12/2019



**Vittoria Assicurazioni S.p.A.** | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 [vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it) | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058165-RCT-EDZ-1219 - MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA  
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE